



Centro di
Documentazione europea - UniCI



Università di Catania

I quaderni europei

Serie speciale - Diversità culturale



L'UNIONE PER IL MEDITERRANEO.
UN PERCORSO POSSIBILE PER I PROBLEMI DELL'AREA
EUROMEDITERRANEA

Luglio 2009
n. 1

L'Unione per il Mediterraneo. Un percorso possibile per i problemi dell'area euromediterranea

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper* 2009 - Serie Speciale / n. 1
Luglio 2009

URL: http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/serie_speciale/diversita_culturale.asp

© 2009 Massimo Asero, Abdelati Batan, Renato Dell'Acqua, Vincenzo Di Cataldo, Adriana Di Stefano, Federica Firrincieli, Rodolfo Gargano, Sara Gentile, Massimo Palumbo, Nicoletta Parisi, Valentina Petralia, Antonio Pioletti, Rosario Tumino

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper*/ISSN 1973-7696

Massimo Asero, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università Tor Vergata, Roma; avvocato Foro di Catania

Abdelati Batan, Ingegnere IT, Project Manager presso Eurocontrol (Brussels)

Padre Renato Dell'Acqua, o.c.d.

Vincenzo Di Cataldo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania

Adriana Di Stefano, Docente di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università di Catania - sede di Ragusa; assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania

Federica Firrincieli, Dottore di ricerca in Filologia Moderna; socia fondatrice del gruppo 228 di Ragusa di Amnesty International

Rodolfo Gargano, membro della Direzione nazionale dell' MFE; Presidente dell'Istituto Siciliano di Studi europei e Federalisti "M. Albertini"

Sara Gentile, Professore associato di Scienza della Politica, Facoltà di Scienze Politiche; Delegato del Rettore per i "Circuiti culturali", Università di Catania

Massimo Palumbo, Responsabile Relazioni pubbliche, Ufficio d'Informazione per il Parlamento europeo per l'Italia

Nicoletta Parisi, Professore ordinario di Diritto dell'Unione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza – Università di Catania; Delegato del Rettore per il Centro di documentazione europea (CDE), Università di Catania

Valentina Petralia, Dottoranda in Diritto processuale generale e internazionale – XXIII Ciclo – Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania

Antonio Pioletti, Professore ordinario di Filologia romanza e Letteratura francese, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università di Catania

Rosario Tumino, Dirigente Medico di Anatomia patologica, Azienda Ospedaliera "Civile M. P. Arezzo" di Ragusa; membro del Consiglio di Amministrazione e coordinatore del progetto *Mwanza* (Tanzania), della ONG "Patologi oltre frontiera"

La collana *online* "I quaderni europei" raccoglie per sezioni (scienze giuridiche, scienza della politica e relazioni internazionali, economia, scienze linguistico-letterarie) contributi scientifici di iniziative sulle tematiche dell'integrazione europea dalle più diverse prospettive, avviate da studiosi dell'Ateneo catanese o da studiosi di altre Università italiane e straniere ospiti nello stesso Ateneo. Alla originaria collana è stata aggiunta una sezione dedicata alle iniziative culturali intraprese dalla rete italiana dei CDE, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della CE nell'ambito del progetto "La diversità culturale nel processo d'integrazione europea". La presente pubblicazione rappresenta il n. 1 della serie speciale.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su: <http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei>

Edito dal Centro di documentazione europea dell' Università di Catania
Via San Lorenzo, 4 - 95131 – CATANIA

tel. ++39.095.730.7954

fax ++39.095.730.7956

www.lex.unict.it/cde

L'Unione per il Mediterraneo. Un percorso possibile per i problemi dell'area euro mediterranea

Atti del convegno organizzato dal CDE di Catania, dalla Facoltà di Giurisprudenza, sedi di Catania e Ragusa, dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere, sede di Ragusa, dall'A.E.D.E di Ragusa e dal Centro Studi Feliciano Rossitto, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, tenutosi il 12 marzo 2009, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza (Ragusa)

Convegno realizzato nell'ambito del progetto della rete italiana dei CDE e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "La diversità culturale nel processo d'integrazione europea"

I. Introduzione ai lavori di Vincenzo Di Cataldo

II. Unione europea e accoglienza dello straniero

Nicoletta Parisi, *Identità europea e accoglienza dello straniero: il ruolo della "Unione per il Mediterraneo" e dell'Unione europea alla luce del Trattato di Lisbona*

Massimo Asero, *"Desiderai essere un cittadino". Globalizzazione dei diritti e cittadinanza europea. Brevi riflessioni sul tema a margine del Trattato di Lisbona*

Rodolfo Gargano, *Oltre la cittadinanza nazionale. Significato e prospettive della cittadinanza europea*

Antonio Pioletti, *Formazione e ricerca ponti del dialogo interculturale nell'area euromediterranea*

Adriana Di Stefano, *Migrazioni e tutela dell'identità culturale in Europa: la condizione della donna musulmana fra diritto europeo e diritti nazionali*

Valentina Petralia, *La diversità culturale tra tutela della vita familiare e eccezione di ordine pubblico*

III. Tavola rotonda

Testimonianze di: Massimo Palumbo, Padre Renato, Abdelati Batan, Federica Firrincieli, Rosario Tumino

IV. Valutazioni conclusive di Sara Gentile

**LA DIVERSITÀ CULTURALE TRA TUTELA DELLA VITA FAMILIARE
ED ECCEZIONE DI ORDINE PUBBLICO**

di Valentina Petralia*

La diversità culturale costituisce un «valido terreno sul quale verificare il grado di effettività dei diritti umani (...) di tutti quei soggetti che in quanto portatori di elementi di diversità rispetto al paradigma tradizionale di uomo conoscono, di fatto, la difficoltà di esercitare e vedere realizzati i loro diritti»¹²⁸. Tale presa di coscienza è oggi rafforzata dal verificarsi di massicci spostamenti migratori i quali, partendo dai paesi di origine musulmana e dirigendosi verso l'Europa, vengono a determinare la coesistenza nello stesso territorio di comunità portatrici di valori giuridici, culturali, sociali estremamente diversi. Lo straniero che si sposta si insedia nel territorio verso cui si è diretto con il proprio bagaglio di cultura e lo status giuridico che ha acquistato nel suo paese d'origine. È in questo contesto che i temi della diversità culturale emergono con tutta la propria problematicità: ogni cultura è un insieme di valori completo ed autosufficiente, più propriamente autoreferenziale, che si presenta quindi come un sistema chiuso rispetto alle altre culture e si pone in posizione di antinomia, venendo a determinare i cosiddetti conflitti di civiltà.

Ciò tuttavia non impedisce alle differenti culture di entrare in rapporto tra di esse per definire se stesse e la disponibilità a costruire insieme secondo uno schema di interazione in una società che si definisce multiculturale. Il primo rischio in cui si incorre quando si parla di multiculturalismo è quello di intendere tale concetto nel senso di integrazionismo o assimilazionismo, visioni che tendono alla composizione di una società omogenea in cui le differenze tendono a sparire.¹²⁹ Al contrario la tutela della diversità culturale esige che i rapporti interculturali vengano costruiti secondo il paradigma dell'interazione, il quale si propone di stabilire un dialogo costruttivo tra valori, talvolta contrapposti, senza svilire la diversità culturale.

Gli Stati di destinazione dei flussi migratori frappongono ancora forti remore all'accettazione di paradigmi interculturali votati alla tutela della diversità. Infatti, se da un lato non mancano affermazioni di principio che sanciscono il dovere di tutelare la diversità culturale¹³⁰, dall'altro lato la prassi legislativa, amministrativa e giudiziaria smentisce tali buoni propositi.

In primo luogo emerge che i Paesi dell'Europa occidentale impediscono l'ingresso nel proprio territorio di valori giuridici stranieri che più si discostano dagli *standard* europei, giustificando questa chiusura con il paravento della necessità di garantire la tutela dell'ordine pubblico. Tale concetto risulta modellato secondo una ricostruzione ideologicamente connotata che mal si presta ad una equilibrata composizione dei conflitti di civiltà.

Il campo in cui si svelano le maggiori divergenze è il diritto di famiglia, soprattutto con riferimento a quell'istituto estraneo alla cultura occidentale costituito dal matrimonio poligamico.

Lo *status* giuridico dell'individuo migrante racchiude anche le relazioni di tipo familiare, giuridicamente rilevanti, che lo stesso intrattiene. Infatti la decisione di emigrare è mediata dal contesto familiare¹³¹, determinando conseguenze importanti sul gruppo per diversi ordini di ragioni: a) può comportare lo spostamento di tutto il nucleo familiare (ove possibile); b) implica la formazione delle famiglie transnazionali¹³².

* Dottoranda in Diritto Processuale Generale e Internazionale – XXIII Ciclo – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania.

¹²⁸ L'espressione è di L. MORMILE, *Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all'identità culturale*, in *Famiglia*, 2004, p. 57 ss.

¹²⁹ G. ZAGREBELSKY, "Una riflessione sul multiculturalismo", in *DUCB*, 2007, p. 8 ss.

¹³⁰ Basti qui ricordare la Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali approvata il 20 ottobre 2005 dalla Conferenza Generale dell'Unesco ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, reperibile sul sito www.unesco.it, la quale si pone gli obiettivi di proteggere e promuovere la diversità culturale, incoraggiare il dialogo tra le culture, promuovere il rispetto della diversità.

¹³¹ P. DONATI, *Famiglia, migrazioni e società interculturale: quali regole di convivenza civile?*, in *Atti della Conferenza Nazionale sulla famiglia*, Firenze 24 - 26 maggio 2007, reperibili sul sito <http://www.conferenzanazionale sulla famiglia.it/stampa.html>, p. 58 ss.

¹³² Per famiglia transnazionale si intende quel fenomeno che porta allo scompaginamento del nucleo familiare legato alla partenza di uno o parte dei membri della famiglia, che ha come conseguenza la riduzione della convivenza e l'incremento dei rapporti attraverso le frontiere. Diretto corollario di questo fenomeno è quello della genitorialità a distanza.

I Paesi di destinazione dei flussi migratori hanno sottovalutato l'impatto del fenomeno sulla vita familiare degli individui coinvolti e ciò a motivo di una visione fondamentalmente economicista e individualista del fenomeno. Da qui una carenza di politiche migratorie che si preoccupino di considerare l'integrazione dello straniero e la sua dimensione familiare, ineludibili aspetti che una disciplina in tema di immigrazione dovrebbe affrontare. La protezione della vita familiare e della gestione dei rapporti familiari costituisce un aspetto più specifico della protezione dei diritti fondamentali dell'uomo e si inserisce nella tematica del rispetto della vita privata e familiare, così come tutelata dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹³³. Come noto, secondo tale norma: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, (...)»; e «Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Tutela della vita familiare va intesa, in questo contesto, quale sinonimo di garanzia dell'unità del gruppo e lo strumento giuridico che si presta a questa funzione tutelatrice è il ricongiungimento familiare. È proprio in base a tale strumento che va parametrato il grado di effettività del diritto alla identità culturale dell'individuo laddove esso sia attivato da soggetti di diversa matrice culturale legati secondo diversi modelli di relazioni familiari.¹³⁴ È proprio a questo punto del discorso che si pone l'esigenza di affrontare il problema del matrimonio poligamico, quell'istituto che «segna la "incompatibile" diversità della cultura islamica da quella occidentale, ritenuta addirittura in grado di minare l'identità culturale e politica» di una comunità¹³⁵. La persona di cultura musulmana legata in regime di poligamia, che decida di abbandonare il proprio Paese per emigrare in Europa, esprime l'esigenza di stabilirsi con tutto il proprio gruppo familiare.

Di fronte a questo fenomeno gli ordinamenti occidentali si sono trovati ad effettuare un difficile bilanciamento tra l'esigenza di soddisfare importanti interessi, tra i quali primeggia il diritto alla diversità culturale e il diritto al rispetto della vita familiare, e la necessità di non contravvenire ai principi dell'ordine pubblico internazionale del foro.

L'ordine pubblico non è costituito dall'insieme di tutte le norme afferenti ad un ordinamento giuridico; esso si compone solo di quei principi che sono considerati fondamentali e inderogabili. L'individuazione di tali principi spetta alla giurisprudenza, la quale li descrive come «principi essenziali di carattere informale rilevabili dall'interprete nella coscienza giuridica della comunità statale italiana, da fatti storici indefiniti e indefinibili, che riflettono, in linea di massima, pure una civiltà giuridica (legata evidentemente anche a fattori morali, politici, economici) in cui è calata e vive la nostra civiltà giuridica particolare»¹³⁶. Essi «vanno rilevati al di fuori di ogni procedimento formale, sulla base di fatti storici (...), che ne dimostrano l'esistenza e l'essenzialità nella coscienza giuridica della comunità statale».¹³⁷

In dottrina e in giurisprudenza è prevalente la concezione secondo cui la poligamia non può trovare riconoscimento negli ordinamenti occidentali ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico, in particolare perché essa reca una violazione alla parità tra uomo e donna, ma più a fondo all'uguaglianza delle persone. Trattandosi di principi non negoziabili, la soluzione della questione non potrebbe scendere a compromessi, comportando un costo altissimo: si tratta di un caso in cui «la tolleranza, degna di stima sul piano ideale dell'apertura alle istituzioni e civiltà straniere, si rivela in definitiva pregiudizievole agli interessi dei singoli ed a valori fondamentali».¹³⁸

Non sono tuttavia mancati orientamenti e soluzioni di compromesso. Alcuni paesi europei, in particolare la Francia, hanno elaborato il principio dell'ordine pubblico "attenuato", una sorta di filtro che permette il riconoscimento di situazioni che non sarebbero invece suscettibili di costituirsi nello

¹³³ V. il testo della Convenzione, firmata il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, sul portale del Consiglio d'Europa www.coe.int.

¹³⁴ P. DONATI, *Famiglia, migrazioni e società interculturale*, cit., p. 58 ss.

¹³⁵ L'espressione è di F. BELVISI, *Il matrimonio islamico e l'inclusione sociale*, in G. ZANETTI (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Roma, 2003, p. 47ss.

¹³⁶ A. GALOPPINI, *Ricongiungimento familiare e poligamia*, in *Dfam*, 2002, p. 739 ss.¹³⁷

¹³⁸ A. GALOPPINI, *Ricongiungimento familiare e poligamia*, cit., p. 739 ss.

Stato del foro, talvolta adulterandone la fisionomia, in funzione di un collegamento del soggetto con l'ordinamento in cui trova fondamento l'istituto contrastante. Questo significa che nel caso in cui una fattispecie si presenti come totalmente estranea all'ordinamento ospitante, l'eccezione di ordine pubblico dovrebbe operare in forma «attenuata» consentendo il riconoscimento (parziale) di quella istanza. Al contrario, se la fattispecie presenta un legame con lo Stato del foro, l'eccezione di ordine pubblico dovrebbe operare nella sua forma «piena».¹³⁹ Si pensi al caso del matrimonio poligamico, in cui si riconosca, secondo la versione attenuata, alla prima moglie uno statuto coniugale pieno, mentre alle altre mogli soltanto la titolarità di specifici diritti, quali ad es. i diritti successori e alimentari, i contributi previdenziali, ecc...¹⁴⁰.

L'evoluzione della società nella direzione della multiculturalità obbliga l'interprete a dare una lettura delle norme adeguata alla coscienza giuridica della comunità in cui è calata una particolare civiltà giuridica. Si tratta di ridefinire i contenuti dell'ordine pubblico. Il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quale parametro che integra il limite dell'ordine pubblico, lungi dall'imporre un rapporto coniugale monogamico, sancisce una posizione di parità tra i coniugi e nulla esclude che tale garanzia non possa essere rispettata anche all'interno di strutture familiari diverse. La famiglia, intesa quale nucleo di relazioni personali a carattere affettivo ove trovano realizzazione interessi di natura intimamente personale, rappresenta uno dei principali luoghi di manifestazione della personalità dell'uomo e costituisce un istituto pre-giuridico, naturale, fondato su una diversa scelta culturale.

La soluzione accolta da dottrina e giurisprudenza di negare ingresso alle mogli poligame disconosce la scelta culturale a cui i soggetti coinvolti si sono liberamente determinati. Se la donna chiede di ricongiungersi con il marito, anche in condizioni di poligamia, sulla base del libero consenso, non v'è ragione per cui non debba essere giuridicamente tutelata e, innanzitutto, riconosciuta la sua posizione di coniuge.

Le questioni poste dai conflitti di civiltà andrebbero affrontate tenendo conto della relatività dei valori giuridici secondo l'approccio del "pluralismo relazionale" o "pluralismo normativo"¹⁴¹. Esso consente di tener conto dell'identità culturale propria di un popolo, vale a dire di quel nucleo di valori stabili che vanno a determinare l'identità di un gruppo e all'interno di questo quadro lasciare spazio agli elementi di differenza portati dalle popolazioni immigrate, e quindi ai valori di un altro gruppo, garantendo la pluralità di quegli istituti giuridici che si fondano su una diversità storica e culturale.¹⁴² In base a questa visione, il matrimonio islamico (con tutte le proprie caratteristiche) dovrebbe essere riconosciuto come un particolare fenomeno culturale, in cui gli individui sono portatori di valori diversi rispetto a quelli dominanti nella comunità di inserimento, ma con i quali è possibile stabilire un reciproco riconoscimento basato sul rispetto delle differenze e sulla tolleranza.

Una diversa soluzione non solo si porrebbe in posizione di chiusura nei confronti della diversità, in una società che invece ritiene di essere multiculturali, ma non garantirebbe adeguata tutela ai diritti fondamentali della persona umana che gli consentono di determinarsi liberamente nella costruzione delle relazioni interpersonali, laddove le loro determinazioni siano ontologicamente legate ad una diversa matrice culturale.¹⁴³

Alla luce di quanto precede non mi sembra azzardato sostenere che l'ingresso e il riconoscimento di una famiglia poligamica negli ordinamenti occidentali si giustifichi (e non urti con i principi dell'ordine pubblico) in presenza di certe condizioni, quali: la formazione della famiglia in contesto socio-culturale che legittima la poligamia; il rispetto della dignità umana e della paritaria posizione dei familiari; il fondamento volontario della scelta culturale; il diritto della donna di rifiutare la poligamia¹⁴⁴.

¹³⁹ C. CAMPIGLIO, *La famiglia islamica nel diritto internazionale privato*, in *RDIPP*, 1999, p. 21 ss.

¹⁴⁰ C. MARENGHI, *Pluralismo normativo e ordinamenti europei*, in D. RINOLDI (a cura di), *Questioni di diritto delle migrazioni fra diritto europeo, diritto internazionale e diritto interno*, I.S.U. - Università Cattolica, 2007, p. 97 ss.

¹⁴¹ L. MANCINI, *Società multiculturali, pluralismo normativo e diritto: il caso del matrimonio islamico* in G. ZANETTI (a cura di), *Elementi di etica pratica*, cit., p. 47ss.

¹⁴² P. DONATI, *Famiglia, migrazioni e società interculturale*, cit., p. 58 ss.

¹⁴³ G. LEGHISTA, *Orientarsi nelle retoriche del multiculturalismo*, in *AA*, 2002, p. 19 ss.

¹⁴⁴ F. BELVISI, *Il matrimonio islamico e l'inclusione sociale*, cit., p. 45 ss., il quale fonda questa costruzione sul presupposto filosofico-normativo costituito dal concetto di "straniero morale" e riconnette al fondamento volontario della scelta culturale il conseguente diritto di cambiare appartenenza culturale (diritto di *exit*).

A questo quadro va aggiunta una questione ulteriore, quella che attiene alla tutela dei soggetti deboli del nucleo familiare. Le barriere poste al riconoscimento della famiglia poligamica hanno l'effetto di spogliare la persona - in particolare le mogli ulteriori - di uno status giuridico legittimamente acquisito altrove. A rigore quindi, un corretto bilanciamento di interessi dovrebbe prendere in considerazione, oltre alle caratteristiche dell'istituto poligamico astrattamente considerato, anche le legittime aspettative della seconda moglie e preoccuparsi di tutelare i suoi diritti fondamentali.

La moglie poligama può aver sviluppato una sensibilità tale da ritenersi ingiustamente legata ad un uomo che ha più mogli. Nulla esclude, al contrario che la stessa abbia volontariamente aderito a quella particolare scelta culturale; dunque la negazione del suo status coniugale può essere avvertito come una indebita ingerenza, in quanto ne disconosce il fondamento culturale e non ne garantisce la continuità da un contesto spazio-temporale all'altro.¹⁴⁵ In definitiva il rischio è quello, da un lato, di vulnerare l'unità familiare, gli interessi dei soggetti deboli del nucleo familiare, la tutela della diversità e l'esigenza di non ingerenza nella vita privata e familiare; dall'altro di riservare lo stesso trattamento a casi che sono fundamentalmente diversi, in quanto divergono nell'unico elemento importante: la volontarietà della scelta.

Anche l'Unione europea sembra essere incorsa in questi pregiudizi. Due dati sono significativi in tal senso. Il primo è costituito dalla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa al diritto al ricongiungimento familiare¹⁴⁶, la quale stabilisce espressamente: "in caso di matrimonio poligamico, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge". Quanto ai figli minorenni ne possono limitare il ricongiungimento¹⁴⁷. Tale atto normativo risolve alla radice il problema della poligamia negando la possibilità di ricongiungimento familiare tra due coniugi in caso di matrimonio poligamico. Meno decisa è la scelta in relazione alla richiesta di ricongiungimento familiare nell'interesse di figli minori. In questo caso la direttiva lascia allo Stato la possibilità di limitarne il ricongiungimento e quindi, al contrario, di consentirlo.

Il secondo dato è costituito dalla Risoluzione del Parlamento europeo intitolata "Tabella di marcia per la parità tra uomini e donne 2006-2010", la quale, facendo seguito alla Comunicazione della Commissione, invita quest'ultima a presentare una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e chiede più impegno nel garantire l'uguaglianza di genere e tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne. Tra tali forme di violenza viene inclusa la poligamia.¹⁴⁸ La scelta dunque è netta: la poligamia, integrando una ipotesi di violenza alle donne, va bandita, senza temperamento alcuno, senza considerazioni ulteriori.

Le conclusioni che possono essere avanzate sul quadro brevemente descritto lasciano intendere che il processo di integrazione europea deve avviare un profondo processo di riflessione se vuole assolvere agli ideali di una società multietnica fondata sul dialogo interculturale e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona portatrice di elementi di spiccata diversità.

¹⁴⁵ F. BELVISI, *Il matrimonio islamico e l'inclusione sociale*, cit., p.45 ss.

¹⁴⁶ Direttiva del Consiglio n. 2003/86/CE

¹⁴⁷ D. RINOLDI, *Una little family of Nations? Integrazione europea, circolazione internazionale di persone, legami familiari*, in D. RINOLDI (a cura di), *Questioni di diritto delle migrazioni fra diritto europeo, diritto internazionale e diritto interno*, I.S.U. - Università Cattolica, 2007, p. 3 ss.

¹⁴⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007